

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO ZONA VII

Fiumata di Petrella Salto

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA STESSA –

N° 11

DEL 04/06/2013

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **QUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore **16.55** e seg.ti, in Fiumata di Petrella Salto e nella consueta sala delle adunanze, convocata nelle forme consuete, il **CONSIGLIO** della Comunità Montana si è ivi riunito.

		Fatto l'appello nominale risultano	
		PRESENTE	ASSENTE
1	NICOLAI Michele Pasquale Presidente	X	<input type="checkbox"/>
2	BELLIZZI Marcello	X	<input type="checkbox"/>
3	BONVENTRE Salvatore	X	<input type="checkbox"/>
4	BUZZI Pierluigi	X	<input type="checkbox"/>
5	DE NICOLA Angelo	<input type="checkbox"/>	X
6	DE SANTIS Domenico	<input type="checkbox"/>	X
7	FORNARA Andrea	<input type="checkbox"/>	X
8	FORNARI Felice	X	<input type="checkbox"/>
9	GALLINA Giovanni	<input type="checkbox"/>	X
10	GATTI Domenico	<input type="checkbox"/>	X
11	GATTI Gianfranco	X	<input type="checkbox"/>
12	GIULI Luigi	X	<input type="checkbox"/>
13	MOZZETTI Sergio	X	<input type="checkbox"/>
14	PONZANI Antonio	X	<input type="checkbox"/>
15	ROSSI Sabatino	X	<input type="checkbox"/>
16	SALINI Manuel	<input type="checkbox"/>	X
17	SEVERI Monica	X	<input type="checkbox"/>
18	STAZI Aldo	X	<input type="checkbox"/>
19	TROIANI Danilo	X	<input type="checkbox"/>
20	VALENTE Paolo	X	<input type="checkbox"/>
21	VULPIANI Giuseppe	X	<input type="checkbox"/>

Assiste all'adunanza il Segretario, **D.ssa Silvia RIDOLFI**.

Il **PRESIDENTE Dr. Michele Pasquale Nicolai** visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E APPROVAZIONE
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA STESSA -**

IL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE DR. MICHELE PASQUALE NICOLAI espone la proposta di deliberazione ad oggetto: "ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA STESSA" e dopo breve discussione pone a votazione la proposta allegata al presente atto;

CON VOTAZIONE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

VOTANTI: 15

ASTENUTI: //

CONTRARI: //

Si pone a votazione l'immediata esecutività:

CON VOTAZIONE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

VOTANTI: 15

ASTENUTI: //

CONTRARI: //

pertanto il consiglio

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta ad oggetto: "ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA STESSA";
2. Con separata votazione, il Consiglio delibera il conferimento dell'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA COMUNITA' MONTANA "SALTO CICOLANO". (Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Legge 13.08.2010, n. 136 e dell'art. 33, comma 3-bis, D.lgs 12.04.2006, n. 163)

Premesso che

- l'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA) ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs 163/2006, come integrato dall'art. 23, comma 4 del D.L. 201/2011, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32 del T.U. di cui al D.Lgs 18/08/2000 n. 267, (con decorrenza 01/04/2013);
- la Comunità Montana Salto Cicolano, secondo le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31 della L. 12/2012, come modificato e integrato dall'art. 16 della L. n. 148/2011, e dall'art. 19 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni dalla L. 07/08/2012, n. 135, già svolge in convenzione con i comuni di appartenenza le seguenti funzioni associate:
 - assistenza sociale;
 - protezione civile;
 - catasto;
- lo stesso citato art. 19, nell'individuare le tipologie di forme associative ridisegna l'unione di Comuni ex art. 32 T.U. E.L., introduce l'Unione di Comuni montani, laddove l'unione sia costituita in prevalenza da comuni montani;
- nel territorio della Comunità Montana "Salto Cicolano" i comuni di appartenenza: Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Concerviano, Varco Sabino, Marcatelli, sono prevalentemente comuni montani che hanno popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- il processo di riforma dell'ordinamento locale, ha sancito che le Comunità Montane potranno continuare a sopravvivere trasformandosi in Unioni di Comuni Montani;
- l'ambito del territorio della Comunità Montana Salto Cicolano è considerato dai comuni che ne fanno quale livello ottimale demografico/territoriale per la gestione di funzioni comunali, sia mediante la forma di gestione prevista dagli artt. 27 e 28 del TUEL, che definiscono natura, ruolo e funzioni delle Comunità Montane, tra cui l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite, sia, in caso di futura trasformazione delle Comunità Montane da parte della regione, mediante la forma delle Unioni di Comuni Montani di cui all'art. 32 del D.Lvo 267/2000;

- le comunità montane sono riconosciute *ex lege* unioni sottoposte a regime giuridico speciale, con diretta applicazione delle norme sulle unioni che risultano complementari e non contrastanti con quelle specifiche dettate per le comunità montane;
- attraverso la comunità montana i comuni hanno la possibilità di adottare scelte strategiche che, nell'ambito della propria autonomia, favoriscono attività collaborative e procedure semplificate, usufruendo direttamente di competenze, risorse umane e strutturali già presenti in comunità montana con l'unico vincolo di una loro implementazione proporzionale alle tipologie di servizi e funzioni comunali che si intendono associare;

Ritenuto pertanto di stipulare apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata il **Servizio di Centrale Unica di Committenza** in capo alla Comunità Montana "Salto Cicolano"

Visto l'allegato schema di Convenzione per la richiamata costituzione della Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana "Salto Cicolano";

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile, che verrà acquisito in sede di approvazione di specifici accordi attuativi della convenzione;

Visti i pareri di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa narrativa.
- 2) Di approvare lo schema di convenzione, tra i comuni di Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Concerviano, Varco Sabino, Marcellini e la Comunità Montana "Salto Cicolano", per la costituzione della **Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana "Salto Cicolano"**.
- 3) Di incaricare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione della convenzione, il cui schema è allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- 4) Di conferire al presente atto, previa separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai sensi di legge.

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DELLA COMUNITA' MONTANA "SALTO CICOLANO"

(AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.13 LEGGE 13.08.2010, N. 136 E DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS, D.LGS 12.04.2006, N. 163)

Il giorno ____ aprile 2013, presso la sede della Comunità Montana "Salto Cicolano", tra

- Il Sindaco di Borgorose, Dr. Michele Pasquale Nicolai
- Il Sindaco di Pescorocchiano, Sig. Mario Gregori
- Il Sindaco di Fiamignano, Dr. Filippo Lucentini
- Il Sindaco di Petrella Salto, Sig. Gaetano Micaloni
- Il Sindaco di Concerviano, Prof.ssa Anna Rita Fagiolo
- Il Sindaco di Varco Sabino, Sig. Antonio Ponzani
- Il Sindaco di Marcatelli, Dr. Daniele Raimoindi
- Il Presidente della Comunità Montana Salto Cicolano, Dott. Michele Pasquale Nicolai

PREMESSO

CHE l'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA) ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;

CHE l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs 163/2006, come integrato dall'art. 23, comma 4 del D.L. 201/2011, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32 del T.U. di cui al D.Lgs 18/08/2000 n. 267, (con decorrenza 01/04/2013);

CHE la Comunità Montana Salto Cicolano, secondo le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31 della L. 12/2012, come modificato e integrato dall'art. 16 della L. n. 148/2011, e dall'art. 19 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni dalla L. 07/08/2012, n. 135, già svolge in convenzione con i comuni di appartenenza le seguenti funzioni associate:

- o assistenza sociale;
- o protezione civile;
- o catasto;

CHE lo stesso citato art. 19, nell'individuare le tipologie di forme associative ridisegna l'unione di Comuni ex art. 32 T.U. E.L., introduce l'Unione di Comuni montani, laddove l'unione sia costituita in prevalenza da comuni montani;

CHE nel territorio della Comunità Montana "Salto Cicolano" i comuni di appartenenza: Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Concerviano, Varco Sabino, Marcellini, sono prevalentemente comuni montani che hanno popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

CHE il processo di riforma dell'ordinamento locale, ha sancito che le Comunità Montane potranno continuare a sopravvivere trasformandosi in Unioni di Comuni Montani;

CHE L'ambito del territorio della Comunità Montana Salto Cicolano è considerato dai comuni che ne fanno quale livello ottimale demografico/territoriale per la gestione di funzioni comunali, sia mediante la forma di gestione prevista dagli artt. 27 e 28 del TUEL, che definiscono natura, ruolo e funzioni delle Comunità Montane, tra cui l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite, sia, in caso di futura trasformazione delle Comunità Montane da parte della regione, mediante la forma delle Unioni di Comuni Montani di cui all'art. 32 del D.Lvo 267/2000;

CHE le comunità montane sono riconosciute *ex lege* unioni sottoposte a regime giuridico speciale, con diretta applicazione delle norme sulle unioni che risultano complementari e non contrastanti con quelle specifiche dettate per le comunità montane;

CHE attraverso la comunità montana i comuni hanno la possibilità di adottare scelte strategiche che, nell'ambito della propria autonomia, favoriscono attività collaborative e procedure semplificate, usufruendo direttamente di competenze, risorse umane e strutturali già presenti in comunità montana con l'unico vincolo di una loro implementazione proporzionale alle tipologie di servizi e funzioni comunali che si intendono associare;

CHE i Comuni aderenti convengono pertanto di stipulare apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata il **Servizio di Centrale Unica di Committenza** in capo alla Comunità Montana "Salto Cicolano";

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione regola, come previsto dall'art. 4, c. 1, del DPCM 30.06.2011 i rapporti tra la Centrale Unica di Committenza, che opera ai sensi dell'art. 33 D.Lgs n. 163/2006 e dell'art. 13 della legge n. 136/2010, costituita presso la Comunità Montana "Salto Cicolano" dagli enti aderenti.
3. Le amministrazioni comunali procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

- Comune di Borgorose deliberazione consiglio comunale n. ___ del _____
- Comune Pescorocchiano deliberazione consiglio comunale n. ___ del _____
- Comune di Fiamignano deliberazione consiglio comunale n. ___ del _____
- Comune di Petrella Salto deliberazione consiglio comunale n. ___ del _____
- Comune di Varco Sabino deliberazione consiglio comunale n. ___ del _____
- Comune di Concerviano deliberazione consiglio comunale n. ___ del _____

- Comune di Marчетelli deliberazione consiglio comunale n. ____ del _____
- C.M. "Salto Cicolano" deliberazione consiglio comunitario n. ____ del _____

Art. 2
(Ambito funzionale e territoriale della Centrale Unica di Committenza)

1. L'ambito territoriale di operatività della Centrale Unica di Committenza è costituito dal territorio dei comuni ad essa aderenti.
2. L'ambito funzionale di operatività della Centrale Unica di Committenza è relativo a lavori pubblici, forniture e servizi di qualunque importo, comprese anche le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario che prevede l'indizione di una gara informale, ed escluse:
 - le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta;
 - le ipotesi di affidamento diretto consentite dalla legge che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, inferiori a quarantamila euro, consentono l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
3. Alla Centrale Unica di Committenza potranno aderire anche ulteriori soggetti che sono tenuti ad applicare il "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", previo parere favorevole della maggioranza dei Comuni già aderenti.
4. L'espressione del parere in ordine alle ulteriori adesioni compete al Presidente pro tempore e alla Giunta della Comunità Montana "Salto Cicolano"

Art. 3
(Attività e servizi della Centrale Unica di Committenza)

1. La, Centrale Unica di Committenza, cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
 - a. collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
 - b. concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
 - c. collabora nella redazione dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
 - d. collabora nella redazione del capitolato speciale;
 - e. definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
 - f. definisce, in collaborazione con l'ente aderente, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - g. redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - h. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - i. nomina, in collaborazione con l'ente aderente, la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - j. provvede all'aggiudicazione definitiva;
 - k. cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - l. collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;

- m. cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del DPCM 30.06.2011
- n. trasmette all'ente aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del DPCM 30.06.2011.
2. La Centrale Unica di Committenza si impegna, entro gg. 30 dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 4, comma 1, lett. a), c) e d) ad attivare la procedura di gara.
 3. Completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale Unica di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.
 4. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la Centrale Unica di Committenza potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

Art. 4
(Attività che restano nella competenza dei Comuni aderenti)

1. Restano di competenza del singolo ente aderente:
 - a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006;
 - b. le attività di individuazione delle opere da realizzare;
 - c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - d. l'adozione della determina a contrarre;
 - e. la stipula del contratto d'appalto;
 - f. l'affidamento della direzione dei lavori;
 - g. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - h. la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
 - i. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - j. comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.L.gs n. 163/2006;
 - k. l'eventuale individuazione di una unità lavorativa, nell'ambito del proprio personale, da assegnare alla Centrale Unica di Committenza per il raggiungimento dell'ottimale coordinamento con la struttura della Centrale Unica di Committenza.
2. L'ente aderente comunica alla Centrale di Committenza, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.
3. L'ente aderente può delegare alla stazione unica appaltante l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.
4. L'ente aderente potrà avvalersi del supporto della stazione unica appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta).
5. L'ente aderente fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della Centrale Unica di Committenza, così come definiti all'art. 3
6. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la Centrale Unica di Committenza

riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

Art. 5
(Responsabile unico del procedimento)

1. L'Ente aderente nomina il Responsabile unico del procedimento, ex art. 10 D.lgs n. 163/2006 per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi relativamente al settore di competenza e dandone tempestiva comunicazione alla Centrale Unica di Committenza.
2. La procedura della Centrale Unica di Committenza si attiva, per ciascun intervento, con provvedimento del RUP designato dall'Ente aderente.
3. L'atto con il quale si chiede alla Centrale Unica di Committenza di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione delle quote percentuali spettanti alla Centrale Unica di Committenza sugli importi a base di gara previsti dal successivo art. 9.
4. La Centrale Unica di Committenza per ciascun intervento che svolge a favore degli enti aderenti nomina un responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., incaricato di curare gli adempimenti della procedura di appalto. Il criterio di riferimento, per la nomina del predetto responsabile, sarà quello di far coincidere per uno stesso comune aderente personale assegnato e procedure di appalto. Per gli enti che non saranno in grado di assegnare proprio personale il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., sarà individuato tra i dipendenti della Comunità Montana che compongono la Centrale Unica di Committenza.
5. I rapporti tra il responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 163/2006 e quello di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990, relativo alle procedure di appalto, dovranno essere improntati alla massima collaborazione finalizzata al raggiungimento di un unico migliore risultato.

Art. 6
(Ulteriori eventuali competenze della Centrale Unica di Committenza)

1. Mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, secondo le modalità e procedure del T.U. Enti Locali D.Lgs n. 267/2000 art. 107, l'ente aderente può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, della Centrale Unica di Committenza anche per altre funzioni tecniche legate a tutti o a parte dei lavori oggetto della presente convenzione, di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a. convocazione e gestione di "Conferenza di Servizi" finalizzata ad ottenere tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/77, del D.P.R. n. 383/94 e del D.Lgs n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b. verifica dei progetti ai sensi degli artt. 93, comma 6 e 112 del D.Lgs n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 44 a 59 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
 - c. collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 215 a 238 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;

CAPO II
FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Art. 7
(Regole di organizzazione e funzionamento)

1. La Comunità Montana "Salto Cicolano" è incaricata e delegata a:
 - a. organizzare la Centrale Unica di Committenza avvalendosi del personale indicato nel successivo comma 2.;
 - b. formare detto personale;
 - c. reperire, organizzare e gestire i supporti operativi e logistici;
 - d. proporre eventuali integrazioni e modifiche alla presente convenzione e dirimere eventuali controversie tra i Comuni aderenti e la Centrale Unica di Committenza;
 - e. predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Centrale Unica di Committenza, ove necessario.
2. L'attività della Centrale Unica di Committenza si svolge presso la sede della Comunità Montana "Salto Cicolano", ha come Responsabile il Responsabile del Servizio Tecnico dell'Ente comunitario e si compone, oltre che del personale dell'ente in particolare dell'intera area tecnica, quale coordinamento, di personale appartenente ai comuni aderenti che autonomamente procederanno ad individuarli ed assegnarli alla Centrale Unica di Committenza. La Comunità Montana "Salto Cicolano" provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.
3. L'organizzazione del servizio farà comunque capo, nelle sue linee generali, Giunta della Comunità Montana e alla Conferenza dei Sindaci. Al Responsabile della Centrale Unica di Committenza, di cui al precedente comma 2., spetta l'adozione dei provvedimenti organizzativi di dettaglio necessari al regolare funzionamento del servizio.
4. La Centrale Unica di Committenza si avvale di personale dei comuni aderenti, con incarico a tempo pieno o parziale mediante gli istituti del comando, distacco e avvalimento (vedi art. 1, comma 557 legge 311/2004), con un rapporto di dipendenza funzionale con la Comunità Montana, quale organo di destinazione, e permanenza del rapporto di lavoro esistente con l'amministrazione di appartenenza. Per gli aspetti attinenti le prestazioni di lavoro e le condizioni per l'attribuzione del salario accessorio, trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente degli enti locali e i relativi atti di gestione sono adottati dalla stessa Comunità Montana.
5. Con separato atto interno saranno regolamentati gli aspetti economici e organizzativi connessi al funzionamento della struttura. In linea generale si terrà conto di quanto segue:
 - a. il personale appartenente ai comuni aderenti verrà utilizzato ai soli fini del funzionamento della Centrale Unica di Committenza secondo quanto previsto dalla presente convenzione con impieghi afferenti alle qualificazioni professionali e con le modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro straordinario, trovando applicazione le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego nell'amministrazione;
 - b. al personale impiegato nella Centrale Unica di Committenza potranno essere destinate le somme di cui al comma 3, del successivo art. 9, a titolo di compenso motivato e per rimborsi orari per prestazioni particolari al di fuori del normale orario lavorativo; tale rimborso potrà essere quantificato di volta in volta a seconda del personale che verrà coinvolto nel singolo appalto.

CAPO III
RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 8
(Decorrenza e durata della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà dell'ente aderente alla Centrale Unica di Committenza.
2. Il recesso del singolo ente aderente è consentito ai termini dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale Unica di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale Unica di Committenza entro il termini minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa del procedimento.

Art. 9
(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico del rispettivo ente aderente.
2. Le somme assegnate alla Centrale Unica di Committenza da parte dell'ente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese generali" per commissioni di gara e spese di pubblicità. Le somme previste nei bandi di gara a carico degli operatori economici partecipanti, saranno versate direttamente alla stazione appaltante per spese di funzionamento.
3. L'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali:
 - o 2% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto fino ad € 500.000,00;
 - o 1% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000,00;
 - o 0,50% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 1.000.000,00.
4. La Centrale Unica di Committenza, dopo aver provveduto a dotarsi di idonea polizza assicurativa a garanzia degli eventuali danni connessi all'esercizio del servizio affidato derivante agli enti convenzionati e a terzi, redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui dà notizia all'ente aderente.
5. Eventuali avanzi di gestione saranno rimessi all'ente in proporzione dell'importo dei lavori appaltati.
6. Le somme spettanti alla Centrale Unica di Committenza, quantificate al comma 3, saranno corrisposte dall'Ente in base alle seguenti modalità:
 - a. in caso di acquisto da parte della Centrale Unica di Committenza di materiale di cancelleria e di attrezzature informatiche, sia hardware che software, necessarie all'assolvimento delle funzioni di cui alla presente convenzione, la Centrale Unica di Committenza provvederà all'acquisto e trasmetterà all'Ente aderente la relativa fattura o distinta intestata all'ente stesso, che provvederà al pagamento;
 - b. le somme quantificate al comma 3) potranno altresì essere in tutto o in parte corrisposte a titolo di compenso a soggetti del personale tecnico e amministrativo della Centrale Unica di Committenza. Le modalità saranno indicate in un apposito atto aggiuntivo, in cui sarà anche stabilito quale Ente provvederà a corrispondere direttamente le somme spettanti, ad operare le ritenute fiscali di legge e a redigere nonché a trasmettere ai soggetti percettori i relativi CUD, nei tempi e nei modi di legge.
7. Le spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese, concordate ma non comprese tra le somme di cui al comma 6, sono a carico dell'ente che provvederà ad inserirle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 207/2010 e che provvederà al pagamento con le modalità previste al comma 6, lett. a.

8. I comuni aderenti potranno adeguare i propri Regolamenti al fine di destinare al personale della Centrale Unica di Committenza una quota pari al ____ dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
9. Le spese relative alle eventuali ulteriori competenze affidate dall'Ente alla Centrale Unica di Committenza di cui all'art. 6 della presente Convenzione sono a carico dell'Ente che provvederà ad inserirle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 207/2010 e che provvederà al pagamento con le modalità che saranno indicate nel previsto atto aggiuntivo.

Art. 10
(Strumenti di comunicazione tra i contraenti)

Semestralmente è prevista una riunione fra i soggetti convenzionati, mediante Conferenza dei Sindaci e Giunta della Comunità Montana, per un'analisi delle attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza.

Art. 11
(Finanziamenti alla Centrale Unica di Committenza)

La Comunità Montana "Salto Cicolano" s'impegna a candidare il progetto Centrale Unica di Committenza sui bandi regionali per il finanziamento dei servizi associati. L'eventuale finanziamento da parte della Regione Lazio potrà essere utilizzato per abbattere i costi gestori da parte di Comuni e Comunità Montana.

Art. 12
(Contenzioso)

Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono affidate alla competenza della Centrale Unica di Committenza che ha provveduto all'aggiudicazione definitiva.

Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al comma 1 restano a carico dell'Ente aderente che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 15.10.2010, n. 207 ed a tal fine inserite nel quadro economico.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13
(Esenzione per bollo e registrazione)

Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14
(Arbitrato irrituale)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente accordo, le parti concordano di verificare la possibilità di individuare un componimento bonario delle stesse.

In caso contrario, sarà costituito un collegio di tre arbitri, nominati dalle parti in numero di uno per ciascuno con diritto, per il Presidente della Comunità Montana, di nominare un proprio esperto al fine di garantire la disparità del numero dei membri del collegio.

Il giudizio espresso dal collegio sarà vincolante per le parti.

Art. 15
(Norme finali e di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti.

Trovano altresì applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e norme statutarie.

La presente convenzione consta di n. 9 pagine.

Fiumata di Petrella Salto, _____

Sottoscrizioni dei Sindaci e del Presidente della Comunità Montana

Sindaco di Borgorose, **Dr. Michele P. Nicolai** _____

Sindaco di Pescorocchiano, **Sig. Mario Gregori** _____

Sindaco di Fiamignano, **Dr. Filippo Lucentini** _____

Sindaco di Petrella Salto, **Sig. Gaetano Micaloni** _____

Sindaco di Concerviano, **Prof.ssa Anna Rita Fagiolo** _____


Sindaco di Varco Sabino, **Sig. Antonio Ponzani** _____

Sindaco di Marcatelli, **Dr. Daniele Raimondi** _____


Presidente della Comunità Montana Salto Cicolano, **Dr. Michele P. Nicolai** _____

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia RIDOLFI



IL PRESIDENTE
Dott. Michele Pasquale Nicolai



Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

il Responsabile del procedimento

Il Resp. del Settore Amm.vo
D.ssa Silvia Ridolfi


Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Mirella DE ANGELIS

PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE DELL'ATTO

Si attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio della Comunità Montana dal 24 GIU. 2013 al 08 LUG. 2013 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia RIDOLFI



Li 24 GIU. 2013

COPIA CONFORME

è copia conforme all'originale, si rilascia per uso d'ufficio

Li _____

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia RIDOLFI




La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con nota n° _____ del _____. La stessa è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo 267/2000 il 04 GIU. 2013.

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo 267/2000)
- in quanto confermata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio (art. 127, comma 2, D.L.vo 267/2000)

LI, 24 GIU. 2013

IL SEGRETARIO



Sottoposta al controllo eventuale
Ai sensi del T.U. D.Lvo n° 267/2000

- per iniziativa della Giunta Comunitaria
(art. 17, comma 34)
- per richiesta dei Consiglieri

(art. 17, comma 38)

IL SEGRETARIO
f.to _____